



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067 – E-mail: info@comune.garbagna.al.it

Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 9 del 31.08.2023

Oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNUALITA' 2023

Il Segretario Comunale

Viste rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27 aprile 2023 esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del PIAO 2023;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 16 novembre 2022;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2019-2021;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio è attualmente regolata dall'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022;

Richiamata la seguente normativa:

- l'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 – legge di stabilità per l'anno 2016 – il quale ha introdotto una disposizione finalizzata al contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "[...] nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli

articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”, ora sostituito dagli articoli che seguono;

- **la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017**, secondo la quale *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- **l'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”) convertito in legge 58/2019 e s.m.i.**, che prevede: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018”*. Al fine di quantificare l'eventuale incremento del limite per ciascuna assunzione, le norme in oggetto prevedono *“l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, [...], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, secondo il metodo recentemente introdotto dalla RGS;

Dato atto che il Comune di Garbagna:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22 aprile 2023 nella quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023, approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 e che l'attività deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 79 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

Considerato che:

- l'art. 79, comma 1, stabilisce che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
- lett a) risorse di cui all'art 67, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), del CCNL 21.05.2018, pari a € 12.739,35;
- lett. b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2023, quantificato in € 338,00,

- lett d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, quantificato in € 680,46;
- Le somme di cui alle lettere a) b) e d), ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017;
- l'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 2019-2022 stabilisce altresì che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art 78. Per il Comune di Garbagna tale quota corrisponde a € 0,00;
- l'art.79, comma 5, del CCNL 2019-2022 che stabilisce *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*. Per il Comune di Garbagna tale quota corrisponde a € 676,00 per gli anni 2021 e 2022;
- l'art. 79, comma 2, lett. d), che stabilisce che: *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999”, somme che, per il comune di Garbagna sono pari a € 918,29;*
- l'art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017 che dispone: *“Al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*

Verificato, quindi, che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 lett. a) e b) e 1-bis del CCNL 16.11.2022 risultano essere pari a:

c) anno 2023

- Risorse Stabili Euro 13.757,81;

- decurtazione fondo per riconduzione a limite 2016 per Euro 0,00;

per un totale di € 13.757,81, di cui escluse dal limite €1.343,36 (pari agli incrementi di cui all'articolo 67, comma 2 lett. a) e b) CCNL 2016-2018 e art 79, comma 1, lettere b), d) CCNL 2019-2021;

- Fondo posizioni organizzative Euro 9.287,50.

Preso atto che

- per l'anno 2023, è stato previsto l'inserimento di voci variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett.d), e comma 5, del CCNL 16.11.2022, non sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, per € 1.594,29;
- Per l'anno 2023 si procederà quanto prima a convocare le Parti per la contrattazione decentrata.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9, comma 2 bis, disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Tenuto conto che

- nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo;
- il salario accessorio complessivo, comprensivo del fondo risorse umane 2023 e di fondo destinato alla retribuzione delle posizioni e del risultato da confrontare con il fondo salario accessorio 2016 risulta pari a € 24.639,60 di cui € 21.701,95 soggette al limite di cui all'articolo 23 D.Lgs 75/2017;

Atteso che

- si rispetta, per l'anno 2023, il disposto di cui all'articolo 79, comma 6, del CCNL del 16/11/2023 recante: *“la quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione), deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 in quanto il fondo mantiene le medesime fonti di finanziamento degli anni*

precedenti con esclusivo incremento delle risorse obbligatorie previste dall'art 79 del nuovo CCNL 2019-2022 sottoscritto il 16.11.2022 per € 1.694,46 (comma 1, lettere b), d), comma 5 del CCNL del 16/11/2022) esclusi dal limite ex art 23, c 2, D.lgs 75/2017” cui si sommano ulteriori € 918,29 derivanti da risparmi accertati dal fondo straordinario anno precedente, risorse anch'esse fuori dal limite 2016;

- le risorse destinate a remunerare le posizioni organizzative rimangono invariate rispetto agli anni precedenti e sono quantificate in € 9.287,50 per posizioni e risultato (max 25%) come stabilito con decreto di attribuzione Posizione Organizzativa n°1 del 18/05/2019;

Preso atto che

Per l'anno 2023 risulta indisponibile alla contrattazione una quota di euro 9.814,95 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica (indennità di comparto e progressioni orizzontali in atto);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo annualità 2023;

Dato atto che

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 5° del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i documenti citati benché non allegati;

2. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2023, approvando l'allegato schema di costituzione;

3. di dare atto

- che si rispetta, per l'anno 2023, il disposto di cui all'articolo 79, comma 6, del CCNL del 16/11/2022 recante: *“la quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione), deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017”;*
- che l'importo per il finanziamento delle indennità per incarichi elevate qualificazioni, per l'anno 2023, ammonta a € 9.287,50;

4. di dare atto che l'importo complessivo di euro 24.639,60 (fondo per il trattamento accessorio del personale e budget per incarichi elevate qualificazioni anno 2023) trova imputazione sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione 2023/2025, ove è allocata sufficiente disponibilità;

5. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo 2023 (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno, per un importo pari a € 9.814,95 (indennità di comparto e progressioni orizzontali in atto);

6. di dare atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al PEG e al PIAO, assegnati nel 2023 al responsabile posizione organizzativa, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;

9. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giovanni Olivotto

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 55 del regolamento di contabilità dell'ente;
- La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 56 del regolamento di contabilità dell'ente.

Garbagna, lì 31/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Alessandra Canevaro